

CAMERA DEI DEPUTATI N. 126

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, TESINI GIANCARLO, BARDOTTI, MEUCCI

Presentata il 21 luglio 1976

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo alla istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola, e successive variazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le prossime elezioni per la costituzione degli organi direttivi dei distretti scolastici ripropone all'attenzione del Parlamento alcune considerazioni sugli organi di partecipazione previsti dai decreti delegati della scuola.

Come noto, tali organi collegiali scolastici prevedono la presenza di genitori, docenti, alunni, personale non insegnante a livello di istituto, si allargano ai rappresentanti delle categorie sindacali, dei lavoratori autonomi, delle forze sociali e degli enti locali a livello di distretto, si arricchiscono ulteriormente con i rappresentanti dei consigli regionali e del mondo dell'economia e del lavoro a livello provinciale, finalmente si completano con rappresentanti del personale ispettivo e amministrativo della scuola a livello nazionale.

È altrettanto noto tuttavia che, dato il carattere di urgenza con cui sono state approvate le norme dei decreti delegati, la celerità della redazione di tali norme è andata talora a scapito della completezza.

A colmare le prime lacune, rilevate subito dopo l'approvazione dei decreti dele-

gati, ha provveduto la legge 10 gennaio 1975, sulle modalità di svolgimento delle adunanze, sulla devoluzione agli istituti del patrimonio della cassa scolastica, con conseguente soppressione della stessa.

Altre lacune però sono state rilevate successivamente all'approvazione di tale legge. Tali ad esempio:

l'assenza dei rappresentanti dei genitori a livello nazionale — nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione — mentre è prevista la loro presenza a livello distrettuale e provinciale;

l'assenza dei rappresentanti delle scuole materne non statali nei consigli distrettuali, provinciali e nazionali, mentre agli stessi livelli è prevista la presenza dei rappresentanti delle scuole materne statali. La disparità di trattamento, assume carattere di discriminazione, quando si consideri che il servizio prestato dalle scuole materne non statali, spesso dipendenti da enti locali territoriali, si estende a circa 1.300.000 bambini.

Altre discrasie si rilevano, nelle norme del decreto del Presidente della Repubblica

n. 416, che sono in netto contrasto con la concezione di « democrazia partecipativa » di cui si fanno portatrici le norme relative agli organi collegiali. Così, ad esempio, si rileva che i rappresentanti delle scuole parreggiate, parificate e legalmente riconosciute, mentre a livello distrettuale sono eletti dalle rispettive categorie (come avviene per tutti gli altri rappresentanti), a livello provinciale e nazionale vengono designati dal Ministro della pubblica istruzione; le categorie interessate si vedono così private di un diritto che è riconosciuto alle corrispondenti categorie delle scuole statali.

È proprio per queste considerazioni che la presente proposta di legge viene sottoposta agli onorevoli colleghi al fine di colmare le lacune e di eliminare i contrasti indicati.

L'articolo 1 tende ad inserire nel consiglio scolastico distrettuale i rappresentanti dei genitori delle scuole materne non statali, oltre che i rappresentanti del personale direttivo e docente delle stesse scuole.

L'articolo 2 adotta lo stesso criterio a livello provinciale. Per quanto riguarda i rappresentanti dei genitori di tutti i tipi di scuola, si è preferito adottare il criterio delle elezioni di secondo grado per evitare la macchinosità di mobilitare tutti i genitori della provincia per la elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio scolastico provinciale; in tal modo, diventano elettori solo i genitori eletti nei consigli di distretto, di circolo e di istituto; per lo stesso motivo a livello nazionale i rappresentanti dei genitori verranno eletti dai genitori componenti i Consigli provinciali e distrettuali.

Per quanto riguarda i rappresentanti dei docenti, pur restando fissa la metà dei seggi ad essi riservata nel Consiglio provinciale, si propone di distribuire tali seggi con la percentuale dell'80 per cento per i docenti della scuola statale, del 10 per cento per i docenti della scuola parreggiata,

parificata e legalmente riconosciuta e del 10 per cento per i docenti della scuola materna non statale.

Per dare posto al personale direttivo di queste ultime scuole, si è riservato ai loro rappresentanti il 5 per cento dei posti disponibili.

Sempre nell'articolo 2 si è adottata la norma di far eleggere dal personale rispettivo (e non di far designare dal ministro) i rappresentanti delle scuole non statali.

L'articolo 3 estende a livello nazionale i criteri adottati ai livelli inferiori circa la presenza e il modo di elezione dei rappresentanti delle scuole non statali (materne comprese). Per fare posto a livello nazionale al personale direttivo e docente delle scuole materne non statali e ai rappresentanti dei genitori, il numero complessivo dei componenti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è stato portato a 78; in tal caso resta rispettato anche la riserva del 70 per cento dei posti al personale docente, come indicato dalla legge delega 30 luglio 1973, n. 477, articolo 9, ultimo comma.

L'articolo 5 suggerisce modifiche al sistema elettorale per quanto riguarda il numero dei candidati di cui sono composte le singole liste. Alla luce dell'esperienza è risultato che in troppi casi la limitazione del numero dei candidati al numero dei rappresentanti da eleggere, ha indotto a ricorrere alle elezioni suppletive per esaurimento dei surrogabili, con ulteriore paralisi dell'organo collegiale in questione. Si propone quindi di elevare il numero dei candidati per ciascuna lista al fine di facilitare la surroga stessa.

Mentre sottoponiamo alla valutazione degli onorevoli colleghi le presenti norme, vogliamo solo richiamare l'urgenza della loro applicazione, per il fatto che le imminenti elezioni distrettuali devono prevedere la partecipazione effettiva di tutte le categorie aventi diritto senza preclusioni o preferenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificata come segue:

« *d*) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali; ».

Al secondo comma dello stesso articolo 11, dopo le lettere *h*), *i*) e *l*) aggiunte dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1975, n. 1, è aggiunta la seguente lettera *m*):

« *m*) tre rappresentanti del personale delle scuole materne non statali comprese nel distretto, di cui, uno eletto dal personale direttivo e gli altri due eletti dal personale docente delle stesse scuole ».

ART. 2.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificata come segue:

« *a*) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma e alle scuole materne non statali della provincia, sia rispettivamente non superiore a 100.000, compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000; ».

La lettera *e*) del terzo comma dello stesso articolo 13 è modificata come segue:

« *e*) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole; ».

La lettera *f*) dello stesso comma terzo è modificata come segue:

« *f*) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggia-

te, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali comprese nella provincia, eletti dai rappresentanti dei genitori componenti i consigli di distretti, di circolo e di istituto;».

Dopo la lettera *l*) dello stesso comma terzo è aggiunta la lettera *m*):

« *m*) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole materne non statali della provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole stesse; ».

Il quarto comma dello stesso articolo 13 è modificato come segue:

« La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma in ragione dell'80 per cento, del personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo in ragione del 10 per cento e del personale docente delle scuole materne non statali in ragione del 10 per cento. I seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità, non inferiori a cinque decimi, si arrotondano alla unità successiva ».

La lettera *a*) del quinto comma dello stesso articolo 13 è modificata come segue:

« *f*) il 15 per cento ai rappresentanti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore o artistica; ».

Dopo la lettera *f*) dello stesso comma quinto è aggiunta la lettera *g*):

« *g*) il 5 per cento ai rappresentanti del personale direttivo delle scuole materne non statali comprese nella provincia ».

La lettera *e*) del quinto comma dello stesso articolo 13 è modificata come segue:

« *e*) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali; ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13 è modificato come segue:

« Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *m*) del precedente comma terzo, hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo articolo 20 ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato come segue:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 78 componenti secondo le proporzioni indicate nel comma successivo ».

Le lettere *b*), *f*) ed *h*) del terzo comma dello stesso articolo 16 sono modificate come segue:

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;

f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle stesse scuole;

h) 6 rappresentanti del mondo della economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Al terzo comma dello stesso articolo 16 sono aggiunte le seguenti lettere *m*), *n*) ed *o*):

m) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole materne non statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle stesse scuole;

n) un rappresentante del personale dirigente delle scuole materne non statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;

o) 2 rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali, eletti dai rappresentanti dei genitori nei consigli scolastici provinciali e distrettuali ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 16 è modificato come segue:

« Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, *m)* ed *n)* dei precedenti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 20 ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è così modificato:

« Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo, ove non altrimenti indicato, con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente ».

ART. 5.

Il quinto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è così modificato:

« Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria ».